COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 820

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*). (1160-*C*) 820

PRESIDENTE. 820, 824, 825, 826

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore* 820, 823, 826

LUCIFREDI 820, 823, 824, 825

TURCHI 823, 824, 825

NUMEROSO. 823

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 823, 824, 825

MOLINAROLI 825

RIVA 825

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

CREMASCHI CARLO: Ricostituzione dei comuni di Gandellino, Valgoglio e Gromo in provincia di Bergamo. (875) . . . 826

PRESIDENTE 826

MOLINAROLI 826

Sui lavori della Commissione:

MERLONI 826

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 826

PAG.

QUINTIERI 826

MOLINAROLI 826

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore BOGGIANO PICO: Ricostituzione del comune di Montecastello, in provincia di Alessandria. (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*). (1216) 826

PRESIDENTE 826, 827, 828

MOLINAROLI, *Relatore* 827

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 827, 828

AUDISIO 827

NUMEROSO 828

REPOSSI e MARTINELLI: Ricostituzione dei comuni di Mozzate e Carbonate, in provincia di Como. (1256) 828

PRESIDENTE 828, 829

MOLINAROLI, *Relatore* 828

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 829

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

MARTINELLI e REPOSSI: Ricostituzione dei comuni di Rezzonico, Sant'Abbondio e San Siro, in provincia di Como. (1257) 829

PRESIDENTE 829, 830

MOLINAROLI, *Relatore* 830

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 830

NUMEROSO. 830

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

LONGONI: Ricostituzione del comune di di Veduggio con Colzano in provincia di Milano. (1417) 830

PRESIDENTE 830, 831

MOLINAROLI, *Relatore* 830

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 831

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

SCHIRATTI: Costituzione in comune autonomo della frazione Lignano - Bevazzana del comune di Latisana, in provincia di Udine. (1509) 832

PRESIDENTE 832

MOLINAROLI, *Relatore* 832

BUCCIARELLI DUCCI ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Lippiano del comune di Monte Santa Maria Tiberina in provincia di Perugia. (1565) 832

PRESIDENTE 832

MOLINAROLI, *Relatore* 832

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modificazioni al decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizione a favore delle famiglie dei funzionari, ufficiali, sottufficiali e agenti delle forze armate di polizia, vittime del dovere. (1140) 832

PRESIDENTE 832, 833, 834

DE MICHELE, *Relatore* 832

LUCIFREDI 833

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 833

LOMBARDI RUGGERO 833

NASI 833

MOLINAROLI 834

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Inquadramento dei maestri elementari del ruolo di cui al primo comma dell'articolo 35 del regio decreto legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. (1719) 834

PRESIDENTE 834

ROSELLI, *Relatore* 834

Votazione segreta:

PRESIDENTE 834

La seduta comincia alle 9.

NASI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Russo Carlo, Gatto, Resta, Tozzi Condivi.

Discussione del disegno di legge: Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi. (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato). (1160-C).

PRESIDENTE. Il primo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi, che ritorna a noi modificato dalla I Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Sampietro Umberto, relatore, ha facoltà di riferire.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Il Senato, pur avendo accolto le nostre osservazioni su questo disegno di legge, ha introdotto un emendamento al 3° comma dell'articolo 4, da noi già approvato, con una dizione che potrebbe essere in contrasto con la definizione che dei comuni di montagna si dà nelle disposizioni della legge sulla finanza locale e che potrebbe dar adito ad equivoci nell'applicazione di questo contributo, essendo inoltre in contrasto con quelli che sono sempre stati i voti formulati dal gruppo parlamentare degli amici della montagna.

Di qui la mia perplessità ad accettare tale modifica. Ritengo perciò, che si debba ritornare al testo già approvato dalla nostra Commissione.

LUCIFREDI. Quella che noi discutiamo oggi non è la questione, in realtà di non straordinaria importanza, della estensione o meno del contributo per il servizio antincendi a questo o a quell'altro comune, ma è il problema della definizione dei comuni di montagna. È un problema di notevole importanza, che merita tutta l'attenzione dei colleghi, anche perché, in questo settore, il disegno di legge in esame si pone come primo provvedimento che il Parlamento viene a disporre in applicazione di una norma costituzionale, che fu voluta per iniziativa del senatore Gortani e che poi fu inserita nella Costituzione. Con essa si stabilì una direttiva per il futuro legislatore, perché nel formulare

nuove disposizioni di legge si tenessero presenti le esigenze delle zone di montagna.

Questo problema noi l'abbiamo risolto con un certo criterio, mentre i colleghi della I Commissione del Senato intendono risolverlo con un criterio diverso.

Desidero spiegare le ragioni, per le quali ritengo che il criterio esatto sia quello da noi accolto, e non quello adottato dai colleghi del Senato.

La formula da noi approvata è frutto meditato e derivato da altre proposte di legge e da altri studi, che tra poco ricorderò. D'altra parte non si può neppure affermare che da parte nostra vi siano state « impuntature », perché, proprio per venire incontro a quelle che erano state le esigenze prospettate dal Senato, noi abbiamo introdotto una modifica alla nostra primitiva formulazione. Infatti, poiché il Senato ci aveva fatto osservare che con la nostra originaria formulazione anche grandi comuni avrebbero potuto beneficiare delle disposizioni del disegno di legge, noi introducemmo il limite concernente la popolazione, non superiore ai 10.000 abitanti, in modo da eliminare qualsiasi dubbio.

Il criterio della definizione dei comuni di montagna, quale si trova accolto nell'articolo 4 originario del testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame, e da noi approvato in una precedente seduta, è un criterio basato su due principî concorrenti: da un lato si prendono in considerazione i comuni che abbiano tutto il loro territorio al di sopra dei 600 metri; dall'altro i comuni nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto ed il punto più basso del territorio comunale. È questo un criterio che è stato mutuato da altri studi. In proposito, ricordo che, alla fine del 1948, il ministro Vanoni, proprio per dare attuazione a quella norma costituzionale, a cui accennavo poc'anzi, di fronte al voto formulato in tanti congressi dagli amici della montagna, nominò una commissione presieduta da colui, che effettivamente si può chiamare il difensore della montagna, il senatore Gortani, uomo di grande esperienza specifica in materia, per cui la sua competenza non può essere messa in dubbio. Questa commissione fu composta non da uomini politici ma da tecnici: da tecnici dell'agricoltura, del Ministero delle finanze, e soprattutto della direzione generale del catasto. Questa commissione lavorò assiduamente, fece molte indagini in tutte le regioni e in tutte le provincie d'Italia, e alla fine stilò una molto elaborata, e assai pregevole relazione che stabiliva non esistere, come non esiste in nessun settore, un criterio di definizione dei comuni della montagna che possa essere idoneo al 100 per 100 per tutti i paesi e per tutte le regioni. Tuttavia, la relazione aggiungeva anche che la definizione che meglio delle altre poteva servire ad identificare un comune di montagna, fosse quella basata sul concetto dell'altitudine oltre i 600 metri e del dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto e il punto più basso del territorio comunale. Così si esprime la relazione fatta al Ministro delle finanze: « Risulta artificioso nei riguardi delle determinazioni delle zone ad economia montana stabilire in qualsiasi forma un criterio basato esclusivamente sulla altitudine minima o media del territorio comunale, in quanto ciò porterebbe ad escludere dai benefici zone che, pur avendo carattere topografico evidentemente montano, non raggiungono determinati limiti, mentre, d'altra parte, risulterebbero comprese zone ad economia relativamente florida. La commissione è venuta, pertanto, nella determinazione di stabilire che, nel criterio dell'altitudine, debba essere introdotta una alternativa: o dislivello fra la quota massima e minima del territorio comunale (o frazionale nel caso di catasti distinti) non inferiore a metri 600, ovvero altitudine minima non inferiore a metri 600 ».

Il ministro Vanoni ebbe occasione di illustrare questa relazione al convegno dei comuni della montagna tenutosi, se non erro, a Brescia nel giugno o nel luglio del 1949, e su questa formula si trovarono unanimi tutti gli intervenuti. Al riguardo, posso anzi ricordare che, sempre per iniziativa dello stesso Ministro delle finanze, fu predisposto uno schema di disegno di legge da sottoporre al Parlamento, che concerne la sistemazione della finanza locale, in cui vi sono apposite provvidenze per i comuni di montagna. Infatti, nel disegno di legge presentato dal ministro Vanoni, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro dell'industria e commercio e con il Ministro del tesoro (sono esattamente sei Ministri che hanno presentato questo disegno di legge), disponendo le note provvidenze in materia di finanza locale, si dice: « Sono da considerare comuni montani i comuni censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore ai metri 600 sul livello del mare ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima ». Dunque, la formula che noi abbiamo intro-

dotto nel disegno di legge non è che la riproduzione di quella contenuta nel progetto di legge sulla finanza locale. È da notare, poi, che questo progetto sulla finanza locale è stato anche sottoposto all'esame della V Commissione permanente del Senato (finanze e tesoro), la quale, nella sua relazione, presentata il 28 settembre 1950, ha accettato integralmente questa formula, sicché è da ritenere che anche i colleghi del Senato, almeno quelli della Commissione finanze e tesoro, siano d'accordo su questo concetto. Ma vi è anche di più, e cioè che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha attualmente allo studio un progetto di legge per la difesa e la valorizzazione della montagna, non ancora presentato al Parlamento. È una serie di provvedimenti che considerano le esigenze della montagna sotto tutti i punti di vista, da quello della sistemazione dei bacini montani, a quello del regime delle acque, ai contributi per opere di bonifica. Sono disposizioni che implicano un notevole carico di spese sul bilancio dello Stato, in quanto, ad esempio, quando verranno attuate, il contributo del 33 per cento che può essere dato ai proprietari per lavori di trasformazione fondiaria, può essere elevato fino al 50 per cento nelle zone di montagna. Il progetto di legge, che sarà presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, all'articolo 2 dice: «Sono considerati territori montani o di montagna, ai fini dell'applicazione della presente legge, i comuni il cui territorio è situato al di sopra dei 600 metri di altitudine. Sono altresì considerati montani i comuni nei quali il dislivello fra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è inferiore a 600 metri, e la media dei redditi dominicali determinati in applicazione al decreto-legge 4 aprile 1939, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 1939, n. 976, non è superiore a lire 200 all'ettaro riferito all'estimo del biennio 1937-1939».

Potrei citare altri documenti, ma ritengo di aver sufficientemente chiarito la formula da noi introdotta che deve essere accolta come definitiva per l'identificazione della categoria dei comuni di montagna.

Mi si potrebbe obiettare che nella legge sulla finanza locale e in quella sulla montagna questo criterio altimetrico è accompagnato da un diverso concetto: quello di un certo estimo catastale non superiore ad una certa aliquota che devono avere quei comuni di montagna. Ma sì e no, in un caso su cento, si troverà un comune in quelle condizioni altimetriche che non si trovi in quelle condizioni di estimo catastale, che giustificano l'applicazione della legge. Comunque, se si ritenesse di completare la dizione col richiamo all'estimo catastale, io non avrei difficoltà; ma ritengo che non lo si debba fare, anche per evitare la complicazione di questa indagine da parte della direzione antincendi.

Mi si potrebbe obiettare che con quelle leggi si concedono agevolazioni tributarie a coloro che abitano la montagna mentre qui saremmo in presenza di un altro caso. Ma con questa legge non stabiliamo soltanto quali sono quei comuni ai quali riteniamo di non dover far pagare il contributo antincendi per un servizio di cui essi non beneficiano; ma consideriamo anche la situazione miserrima di molti comuni della montagna e vogliamo aiutarli. Infatti noi abbiamo detto:

«Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2:

1°) i comuni non allacciati con strada rotabile;

2°) i comuni montani».

e cioè i comuni che non possono usufruire del servizio perché la mancanza di strade impedisce alle autopompe di arrivare sul posto sono contemplati al numero 1, mentre al numero 2 i comuni di montagna sono contemplati in sè, anche se abbiano strade rotabili, perché si è ritenuto che il loro stato di povertà sia titolo all'esclusione dall'obbligo del contributo. Siamo quindi sullo stesso piano della legge sulla montagna, di quella sulla finanza locale e di quella a favore delle aree depresse votata nel luglio scorso, nella quale si stabilisce un trattamento di favore alle zone montane, proprio perché molto spesso quasi sempre, si tratta di aree depresse.

D'altra parte, vorrei aggiungere che qualora seguissimo il criterio del Senato, in realtà, oltre a non venire incontro alle esigenze vive dei comuni di montagna, commetteremmo anche un'ingiustizia: perché se noi consideriamo i comuni di montagna dal punto di vista della loro miseria, non è affatto detto che i comuni che si trovano più in alto, quelli cioè al di sopra dei 600 metri, siano i più poveri; ci sono infatti comuni i quali si trovano magari anche con tutto il centro abitato a 900, 1000, 1200 metri di altezza che molto spesso sono più ricchi di comuni che si trovano a 4 o a 500 metri, grazie alle loro proprietà boschive. Questa differenza di situazione economica è frequentissima nell'Appennino e nelle Prealpi.

Concludo: teniamo presente che con l'approvazione che oggi diamo a questa definizione di comuni di montagna creiamo un precedente

legislativo importante, perché indiscutibilmente la formula che, sia pure a questi limitati effetti, introduciamo oggi in questa legge, logicamente non potrà non essere ripresa nelle altre leggi che dovranno disciplinare questa materia. Mi si potrebbe dire che si può dare una definizione di «comune di montagna» diversa ad ogni singolo effetto: rispondo che sarebbe un grave errore (e parlo proprio come accorato difensore della montagna) perché penso che, se potremo avere una definizione univoca, quante volte si elaboreranno disposizioni di fare in un determinato settore potremo dire: il beneficio è questo; però al comune di montagna si dà un beneficio ulteriore. Allora potremo arrivare ad attuare la Costituzione e dare un premio a queste popolazioni che meritano effettivamente tutto il nostro interessamento per il loro attaccamento ad una terra difficile cui rimangono tuttavia tenacemente fedeli.

Invito quindi i commissari a restare fermi sul nostro concetto. Solo perché da parte dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento non si dica che vogliamo impuntarci sulla nostra posizione, propongo che, pur ritornando al nostro testo, facciamo un passo verso la tesi del Senato, dicendo che questo beneficio è limitato ai comuni più piccoli cioè non più a quelli la cui popolazione non superi i 10 mila abitanti, ma a quelli la cui popolazione non superi i 5 mila. Credo che i comuni di montagna poveri si trovino nella condizione di non avere questa cifra di popolazione. Quindi possiamo dare una prova di buona volontà senza tradire gli interessi della montagna che stiamo difendendo.

TURCHI. Sono d'accordo con le dichiarazioni dell'onorevole Lucifredi di ritornare al testo da noi approvato perché più estensivo. Ma, se non comprendo male, mi pare che ci sia contraddizione fra il terzo e il quarto comma dell'articolo 4. Al terzo comma si dice infatti che sono considerati comuni montani «quelli il cui territorio si trova totalmente sopra i 600 metri, o nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto ed il più basso»; il che vuol dire che quando un comune ha questo dislivello, il comune nella sua totalità è considerato comune montano. Non credo che si possa intendere la stessa cosa con la dizione usata nel quarto comma, dove si dice: «Nei comuni per i quali le condizioni di cui ai nn. 1 e 2 si verificano limitatamente ad alcune frazioni, la popolazione di queste non è computata ai fini della fissazione del contributo». Dicendo «la popolazione di queste» evidentemente si dice una cosa diversa. Io sono quindi per la prima dizione, e sarei favorevole invece alla soppressione del quarto comma.

LUCIFREDI. Chiarisco all'onorevole Turchi che la formula del testo ha questo significato: se c'è un comune che ha un dislivello di soli 400 metri le sue frazioni non sono qualificabili come frazioni montane; ma se la frazione è al di sopra dei 600 metri, gli abitanti di essa non si computano agli effetti del contributo.

TURCHI. In tal modo, non si risolve il problema, perché secondo la dizione di quest'ultima parte dell'articolo 4, nel primo caso, possiamo avere un comune che ha una parte del suo territorio a 10 metri sul livello del mare e la rimanente a 600 metri, ragione per cui quel comune è un comune montano; nel secondo caso possiamo avere un comune che ha una parte del territorio ad una altitudine di 590 metri, però non è considerato comune montano.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. In effetti, il Senato ha soppresso l'ultimo comma.

NUMEROSO. Basterebbe rileggere il testo del disegno di legge sulla finanza locale per adattare la nostra formula a questi casi. Ad ogni modo, anch'io chiedo la soppressione del quarto comma.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Concordo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero fare alcune dichiarazioni. Gli onorevoli colleghi della Commissione devono tener presente che noi stiamo esaminando il disegno di legge per la gestione finanziaria dei servizi antincendi per la quinta volta, e se dovrà tornare di nuovo al Senato, modificato, sarà necessario un sesto esame. Poiché si era raggiunto un accordo di massima fra le opinioni in un primo tempo contrastanti del Senato e della Camera, sarei di avviso di non creare nuovi motivi di rinvio. In questo caso, noi ci troviamo di fronte ad un contributo in senso fiscale, cioè si tratta di un corrispettivo di tributi da parte di comuni ad altri comuni. Vi può essere un comune che abbia il suo centro al di sotto di 600 metri e altre frazioni al di sopra dei 600 metri, ma, in questo caso, non mi pare che possa essere considerato comune di montagna, tanto più se a poca distanza vi è la sede del distaccamento dei vigili.

Comunque, per queste considerazioni, io mi rimetto alla Commissione, ma non posso fare a meno di osservare che, quando fu inserita per la prima volta in questo disegno di legge la definizione del comune di montagna,

tutti pensavano ad un vero comune della montagna, non pensavano certamente ad una cittadina che avesse magari una sola frazione in montagna.

LUCIFREDI. Mi dia qualche esempio di queste cittadine al disotto dei 5000 abitanti! Io non ne ho mai viste!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta di un concetto limite. Ad ogni modo sono del parere che sia comune di montagna soltanto quello situato oltre i 600 metri sul livello del mare; qualsiasi altro comune che possa anche avere una sola frazione al disopra dei 600 metri, mi sembrerebbe eccessivo considerarlo comune di montagna. Non dimentichiamo che il carico di questi contributi grava sui comuni, e se non si adotta un criterio preciso nella definizione di comune della montagna, certamente sorgeranno contrasti tra comune e comune, in quanto l'esenzione di alcuni porterà ad un maggior aggravio a carico di altri.

Sono d'accordo sulla proposta di sopprimere il quarto comma dell'articolo 4 e propongo di fissare la popolazione sulla quota di 2.500, 3.000 al massimo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dò lettura della nuova formulazione del Senato del terzo e quarto comma dell'articolo 4:

Il nostro testo diceva:

«Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2:

1°) i comuni non allacciati con strada rotabile;

2°) i comuni montani.

Agli effetti della presente legge si considerano comuni montani quelli il cui territorio si trova totalmente sopra i 600 metri, o nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto ed il più basso del territorio comunale, sempreché non siano sede di corpo o di distaccamento e la loro popolazione non superi i 10.000 abitanti.

Nei comuni per i quali le condizioni di cui ai nn. 1 e 2 si verificano limitatamente ad alcune frazioni, la popolazione di queste non è computata ai fini della fissazione del contributo».

Il Senato vi ha sostituito il seguente:

«Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2 i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti quando non siano allacciati con strada rotabile oppure abbiano il loro territorio totalmente sopra i 600 metri.

Nei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti le frazioni non allacciate con strada rotabile e quelle sopra i 600 metri non si computano ai fini della fissazione del contributo».

Contro questa modifica si sono pronunciati tutti i colleghi intervenuti. Nel caso che sia respinta la formula approvato dal Senato, allora dobbiamo passare a completare la nostra formula.

Pongo, quindi, in votazione la proposta del relatore di ripristinare il testo della Camera che servirà di base per la discussione.

(*È approvata*).

LUCIFREDI. Pure essendone limitatamente persuaso, accetto l'impostazione dei colleghi in relazione all'ultimo comma per quanto relativo alle frazioni di montagna. Però faccio ad essi presente che, se per evitare gli equivoci di cui si è detto, è opportuno sopprimere all'ultimo comma il richiamo al n. 2, (ai comuni di montagna) non mi sembra giustificata la soppressione integrale del comma anche col riferimento al n. 1, in quanto questa ipotesi è completamente diversa: i comuni non allacciati con strada rotabile. Qui si tratta di coloro che non possono usufruire di un servizio. Abbiamo detto che anche in zone di pianure o di collina ci sono abitati dove non possono arrivare i mezzi di servizio antincendio perché non ci sono le strade. A me sembra che per le frazioni non allacciate con strada rotabile questa esenzione debba essere disposta indipendentemente dal fatto che si tratti di comuni di montagna o no.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sarebbe forse meglio evitare questa complicazione, per la direzione antincendi, di accertare le frazioni non allacciate con strada rotabile.

TURCHI. Il testo originario fa riferimento ai comuni con popolazione non superiore ai 10 mila abitanti: quindi ha una estensione molto larga, comprendendo praticamente quasi la totalità dei comuni o una percentuale altissima. Poi si è proposto di ridurre a metà: non più 10 mila ma 5 mila. Ma il Sottosegretario vuol limitare ancora: 2 mila o 3 mila. Allora la portata della disposizione viene ad essere molto ristretta. In questo caso non sarei più d'accordo. Perché se si considerano i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, il caso di comuni che abbiano la frazione al di sopra di 600 metri si riduce di molto; mentre l'esclusione di quella loro parte di territorio situa-

ta al di sopra dei 600 metri può rappresentare un beneficio apprezzabile. Prima di decidere, quindi, sull'ultimo comma, dovremmo decidere sul penultimo, perché, secondo l'entità demografica che fissiamo, ci regoleremo in proposito.

PRESIDENTE. Circa il numero degli abitanti, l'onorevole Sottosegretario propone quello di 3000, mentre l'onorevole Lucifredi propone quello di 5.000.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Accettando la proposta Lucifredi, troppi comuni beneficerebbero di questa esclusione, pur avendo integro il loro servizio perché a minima distanza dalla sede del distaccamento. Mi permetterei quindi di insistere nella cifra di 3000.

MOLINAROLI. Mi pare sia bene stare attenti nella determinazione di questa cifra perché da regione a regione c'è molta differenza. I comuni di montagna nella provincia di Piacenza sono tutti superiori ai 6-7 mila abitanti, per esempio. Il concetto di limitarsi a 3 mila può andare bene per il Piemonte, ma in molte province di altre regioni, che hanno comuni grandi, di un'estensione che rende ancor più disagevole il servizio, ridurre di molto la cifra potrebbe portare ad escludere proprio quei comuni che hanno più bisogno di essere considerati.

TURCHI. Pensiamo alla Lucania e alla Calabria, allora. Ci sono dei comuni estesissimi. La cifra di 10.000 abitanti non deve sembrare gran che, secondo la distribuzione demografica delle varie regioni. Bisogna stare attenti a quello che si fa, altrimenti si annullano i fini della legge.

RIVA. Convengo con l'on. Molinaroli. Molti comuni della mia provincia sono nelle stesse condizioni ed hanno una popolazione di 6-7 mila abitanti. Mi associo quindi alla proposta Lucifredi per 5 mila.

PRESIDENTE. Pongo in votazione anzitutto la proposta di sostituire al 3° comma dell'articolo la parola « 10.000 » con « 3000 », che è la più lontana dal testo.

(*Non è approvata*).

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Lucifredi con il quale si fissa la popolazione del comune in « 5000 abitanti ».

(*È approvato*).

TURCHI. Poiché è stato fissato in 5000 il numero degli abitanti, sarei d'accordo anche sull'ultima proposta dell'onorevole Lucifredi di consentire l'agevolazione anche alle frazioni non collegate con la strada rotabile.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Sono contrario, perché avendo fissato in 5000 il numero degli abitanti, moltissimi comuni usufruiranno del beneficio, senza aggiungere le innumerevoli difficoltà di conteggio a cui darebbe luogo questa ulteriore estensione.

TURCHI. Ma è giusto che anche queste frazioni usufruiscano del servizio.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ma nel complesso il comune ne usufruisce.

LUCIFREDI. Propongo, per accogliere anche la richiesta del Senato, di sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Nei comuni non montani con popolazione inferiore a 5000 abitanti, le frazioni non allacciate con strade rotabili non si computano ai fini della fissazione del contributo ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 4 proposto dall'onorevole Lucifredi che riproduce, con modifiche, il testo del Senato.

(*È approvato*).

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Vorrei far presente l'opportunità di alcune correzioni dell'attuale testo del disegno di legge, correzioni che, non potendo essere introdotte, è bene siano menzionate a verbale.

All'articolo 1, le parole « a' sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630 », andrebbero così modificate: « a' sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570 », in quanto è quella istitutiva dell'ultima variazione del contributo a carico dei comuni.

All'articolo 3, dove si dice « dell'ammontare totale dei premi per polizze antincendi » bisogna dire più propriamente: « per polizze d'assicurazione contro il danno dell'incendio », perché la polizza antincendio non esiste.

All'articolo 5 bisognerebbe sopprimere la menzione del contributo a carico delle imprese assicuratrici, in quanto questo contributo è già messo nella operazione originaria che si fa per determinare quello che è a carico dei comuni. Ogni volta che una provincia fa il suo carico, in base alla legge del 1941 se ne detrae quello che è il contributo d'assicurazione. Il relatore dell'altra Commissione non si è sovvenuto che questa detrazione era già intervenuta.

All'articolo 6 bisogna richiamare, invece dell'articolo 4, l'articolo 5: si tratta di un er-

rore materiale, perché c'è stato uno spostamento.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare le osservazioni e le precisazioni del Governo. Faccio solo osservare l'impossibilità di introdurle nella legge, ma sono certo che tutto questo sarà oggetto di una circolare di coordinamento dello stesso Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge del deputato Cremaschi Carlo: Ricostituzione dei comuni di Gandellino, Valgoglio e Gromo, in provincia di Bergamo. (875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cremaschi Carlo: Ricostituzione dei comuni di Gandellino, Valgoglio e Gromo, in provincia di Bergamo.

Il relatore, onorevole Merloni, ha facoltà di riferire.

MOLINAROLI. Debbo giustificare l'onorevole relatore di non poter riferire su questa proposta di legge, perché l'apposito comitato non si è riunito. Propongo, dunque, il rinvio della discussione di questa proposta di legge ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione di questa proposta di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Sui lavori della Commissione.

MERLONI. Desidererei conoscere e sollevare nello stesso tempo una questione di carattere generale, nei riguardi della istituzione dei comuni. Chiedo quale debba essere il criterio da adottarsi per l'avvenire in relazione al comportamento del Senato, in questa materia. Devo far presente ai colleghi che la procedura adottata dal Senato ha reso la situazione veramente grave, come ad esempio nel caso, talvolta eccezionale, del trasferimento di una frazione da un comune ad altro contermine. Ora, questo trasferimento di frazione avrebbe dovuto essere fatto con decreto presidenziale, mentre fu scelta la via parlamentare. Pongo quindi questo quesito: dato che s'è scelta la via parlamentare, perché mai la proposta di legge che concerne il caso in esame è rimasta bloccata al Senato ? Può ora il potere esecutivo intervenire in questa fase ed emanare quel decreto presidenziale che non emanò essendo stata presentata una proposta di legge in proposito ? Se non si risolve il problema, si corre il rischio di ritardare l'approvazione di numerose proposte di legge, e di persistere in una situazione assurda. Desidererei perciò che, in questa sede, la Commissione esaminasse il problema, e prendesse una deliberazione di massima, in modo da consentire ai comuni che si trovano in quella situazione, di realizzare le loro aspirazioni.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La decisione che fu presa nell'ultima seduta di questa Commissione nella quale si trattò la materia delle ricostituzioni dei comuni, fu nel senso che tutte le proposte di legge all'ordine del giorno venissero davanti alla Commissione in sede deliberante, salvo eventuali opposizioni o rilievi del Governo. Il caso accennato dall'onorevole Merloni, e cioè di una frazione che deve essere trasferita ad altro comune contermine, non venne prospettato. Comunque, per la soluzione di esso mi riservo di fornire alla Commissione ulteriori precisazioni.

QUINTIERI. Prospetto al Governo il caso di una frazione che chiedeva l'autonomia, e che non è stato ancora risolto in quanto la proposta che tendeva a realizzare questa aspirazione, approvata da questa Commissione, non è stata mai presa in esame dal Senato.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Assicuro che essa verrà esaminata al più presto dalla I Commissione del Senato.

MOLINAROLI. Prendiamo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato, per cui tutte le proposte di legge riguardanti la ricostituzione dei comuni all'ordine del giorno, saranno con sollecitudine portate, per l'esame, davanti alla I^a^ Commissione in sede legislativa.

Discussione della proposta di legge del Senatore Boggiano Pico: Ricostituzione del comune di Montecastello in provincia di Alessandria. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (1216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Boggiano Pico: « Ricostituzione del comune di Montecastello, in provincia di Alessandria », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Molinaroli, ha facoltà di riferire.

MOLINAROLI, *Relatore*. Il comune di Montecastello in provincia di Alessandria fu col regio decreto 24 agosto 1928, n. 2108, unito a quello di Pietramarazzi. Dopo la liberazione, gli abitanti di Montecastello, come quelli di Pietramarazzi, chiesero che fosse ripristinata la precedente autonomia. Il Senato ha già approvato questa proposta, avendo trovato fondati i motivi addotti. La popolazione di Montecastello ammonta a 1004 unità e la sua superficie a 784 ettari. Una unica obiezione, è che il testo approvato dal Senato occorre sia modificato per una precisazione. Quando Montecastello venne aggregato al comune di Pietramarazzi comprendeva anche la frazione di Fiondi, la quale con decreto successivo venne staccata da Montecastello ed aggregata al comune di Bassignana. Ora quando nel testo del Senato si dice: « è ricostituito colla circoscrizione preesistente alla sua aggregazione », in questa dizione non resta compresa la frazione Fiondi; a proposito della quale va chiarito che gli abitanti di quella frazione hanno fatto opposizione al ritorno a Montecastello e che in seguito a ciò è intervenuto un accordo fra i comuni di Bassignana e Pietramarazzi in base al quale le case di Fiondi restano nel comune di Bassignana mentre il territorio, che comprende proprietà dei montecastellesi, ritorna a Montecastello. La delimitazione stabilita con questo accordo dovrebbe essere precisata nella legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma c'è appunto nel testo: « in conformità del progetto di delimitazione di confini approvato dai comuni di Bassignana e Pietramarazzi ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Ad ogni modo per eliminare ogni dubbio si dovrebbe dire: « secondo la planimetria annessa ». La verità è che la frazione Fiondi nel suo complesso viene divisa: la parte abitata resta a Bassignana, la parte dei terreni va a Montecastello.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AUDISIO. Sono favorevole all'approvazione di questa proposta di legge per una semplice considerazione: perché l'aggregazione di Montecastello a quello di Pietramarazzi è avvenuta nel 1928 per volontà di due gerarchi fascisti, i quali erano riusciti ad ottenere l'assenso del gerarca di Montecastello: ma il fatto aveva provocato notevole turbamento nella popolazione.

C'è il caso della frazione Fiondi che non è molto chiaro. Il cittadino abitante in quella frazione deve andare nel comune di Bassignana per pagare le imposte personali e poi nel comune di Montecastello per pagare le altre. Evidentemente questa è una difficoltà. Sarebbe bene, da un punto di vista generale, che queste cose non avvenissero; ma dato che la distanza di Fiondi sia da Montecastello che da Bassignana è minima, vorrei solo che ci fosse l'accordo degli abitanti, e che fosse sentito il parere di tutti gli interessati.

MOLINAROLI, *Relatore*. Ho constatato precisamente l'espressa volontà degli abitanti di Fiondi di restare aggregati a Bassignana. Quanto poi alla situazione tributaria, essa è quella di qualunque cittadino che abbia beni in altri comuni. Ma la situazione è netta e chiara e non dà luogo ad alcun equivoco.

Mi sembra piuttosto che il testo migliore dovrebbe essere questo: il primo comma dell'articolo 1 resta qual'è, con l'aggiunta: dopo le parole « alla sua aggregazione » delle parole «salvo le delimitazione di confini in conformità del progetto approvato dai comuni di Pietramarazzi e Bassignana secondo la planimetria annessa ». Verrebbe quindi automaticamente soppresso il secondo comma dell'articolo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non mi oppongo all'emendamento perché è chiarificativo. Il Governo ha dato parere favorevole quando questa proposta fu esaminata dal Senato e continua a darlo ora. Però per le nuove proposte di ricostituzione di comuni si dovrà essere un po' più rigidi. La popolazione totale del comune è di 1.000 abitanti. Togliendo Montecastello sarà ridotto a 600 abitanti. Noi creiamo dei comuni polverizzandone altri! Pensiamo alle complicazioni in rapporto all'anagrafe e alla finanza! Bisogna evitare di creare dei comuni inefficienti dal punto di vista economico ed industriale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Il comune di Montecastello, aggregato a quello di Pietramarazzi con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2108, è ricostituito colla circoscrizione preesistente alla sua aggregazione.

Nella sua nuova circoscrizione viene compresa anche la frazione Fiondi, già aggregata, con decreto 31 dicembre 1928, n. 3312, al comune di Bassignana, in conformità del progetto di delimitazione di confini approvato dai comuni di Bassignana e Pietramarazzi.

Il prefetto di Alessandria, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provin-

ciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati ».

Il relatore, onorevole Molinaroli, ha proposto in sostituzione il seguente testo:

« Il comune di Montecastello, aggregato a quello di Pietramarazzi con regio decreto 24 agosto 1928, n. 2108, è ricostituito con la circoscrizione preesistente alla sua aggregazione, salvo le delimitazioni di confini in conformità del progetto approvato dai comuni di Bassignana e Pietramarazzi, secondo la planimetria annessa.

« Il prefetto di Alessandria, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari dei comuni suddetti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Gli organici del comune di Pietramarazzi e del ricostituito comune di Montecastello saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Pietramarazzi che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

NUMEROSO. A questo articolo propongo il seguente emendamento: « *Al primo comma dopo la parola*, sentite, *aggiungere le parole:* le Amministrazioni interessate e ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'emendamento aggiuntivo Numeroso.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo così modificato:

« Gli organici del comune di Pietramarazzi e del ricostituito comune di Montecastello saranno stabiliti dal Prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

« Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.

« Al personale già in servizio presso il comune di Pietramarazzi che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3 della proposta di legge:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Secondo la prassi, ne propongo la soppressione. Pongo in votazione tale proposta soppressiva.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Repossi e Martinelli: Ricostituzione dei comuni di Mozzate e Carbonate, in provincia di Como. (1256).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, quindi, la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Repossi e Martinelli: Ricostituzione dei comuni di Mozzate e Carbonate, in provincia di Como.

Il relatore, onorevole Molinaroli, ha facoltà di riferire.

MOLINAROLI, *Relatore*. Col regio decreto 10 agosto 1928, n. 1791, i comuni di Carbonate, Locate Varesino e Mozzate in provincia di Como venivano soppressi e in loro vece era costituito il comune di Seprio con capoluogo nella frazione di Carbonate. Le popolazioni interessate, appena ebbero la possibilità di riottenere la perduta autonomia, iniziarono un'azione in tal senso. A mio parere, sarebbe stato assai meglio che a questa ricostruzione si fosse provveduto prima, come è avvenuto quando si presentarono contemporaneamente all'esame di questa Commissione, ben 16 proposte di legge concernenti ricostituzione di comuni in provincia di Como La popolazione di Mozzate ammonta a 2680 unità ed ha una superficie di 1036 ettari; possiede la scuola, l'asilo, il cimitero ed ha un bilancio sufficiente per una amministrazione finanziaria. La Giunta provinciale amministrativa ha dato parere favorevole. Anche Carbo-

nate ha una sufficiente vitalità finanziaria, come appare dal parere favorevole espresso dalla prefettura di Como.

Per queste ragioni, ritengo di dover proporre l'approvazione della ricostituzione dei comuni di Mozzate e Carbonate. Quanto alla formulazione degli articoli, prego la Presidenza di mettere in votazione, come per altre analoghe proposte di legge, il testo da me modificato nella forma.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda l'approvazione della proposta di ricostituzione di questi due comuni non posso che rimettermi alla Commissione, e riconosco che vi sono fondati motivi, morali e politici perché l'aspirazione di quelle popolazioni venga realizzata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« Il comune di Seprio è soppresso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

« I comuni di Mozzate e Carbonate, riuniti col regio decreto 10 agosto 1928, n. 1971, nel comune di Seprio, sono ricostituiti con le rispettive circoscrizioni territoriali preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto ».

A questo articolo il relatore ha proposto di sostituire il seguente testo:

« I comuni di Mozzate e Carbonate, già riuniti col regio decreto 10 agosto 1928, n. 1971, nel comune di Seprio, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto ».

Pongo in votazione il testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Il prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni suddetti ».

A questo articolo il relatore propone di sostituire il seguente:

« Il prefetto di Como, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni suddetti ».

Pongo in votazione questo testo.

(*È approvato*).

ART. 4.

« L'organico dei comuni ricostituiti sarà stabilito dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti di ruolo, con i gradi relativi, non potrà essere superiore rispettivamente a quello organicamente assegnato a ciascuno dei comuni suindicati anteriormente alla loro unione.

Al personale già in servizio presso il comune di Seprio, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potrà essere attribuita posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento ».

A questo articolo il relatore propone di sostituire il seguente testo:

« Gli organici dei ricostituiti comuni di Mozzate e Carbonate saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

« Il numero dei posti ed i gradi relativi, non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

« Al personale già in servizio presso il comune di Seprio che sarà inquadrato nei predetti organici, non potrà essere attribuita posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

Pongo in votazione la formulazione proposta dal relatore.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Martinelli e Repossi: Ricostituzione dei comuni di Rezzonico, Sant'Abbondio e San Siro, in provincia di Como. (1257).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martinelli e Repossi: Ricostituzione dei comuni di Rezzonico, Sant'Abbondio e San Siro, in provincia di Como.

Il relatore, onorevole Molinaroli, ha facoltà di riferire.

MOLINAROLI, *Relatore*. Con regio decreto 21 giugno 1928, n. 1690, venivano soppressi i comuni di Rezzonico, Sant'Abbondio e San Siro in provincia di Como, e veniva costituito il comune in Santa Maria Rezzonico, attraverso la fusione di un unico organismo amministrativo dei comuni sopra indicati. Le popolazioni aspirano da lungo tempo a ricostituire la perduta autonomia amministrativa, e, trattandosi di comuni di montagna, pur essendo vicini l'uno all'altro, hanno caratteristiche economiche e strutturali profondamente diverse. Gli abitanti di Sant'Abbondio ammontano a 850, quelli di San Siro a 1151. Sorge, ora, la considerazione che, di questi tre comuni, due chiedono direttamente l'autonomia e il terzo necessariamente la deve conseguire. San Siro ha un patrimonio boschivo di circa 30 milioni e, pure avendo questo provento, a causa della fusione, era in condizioni di disagio amministrativo. Una questione, sia pure di poco risalto, e che non sono riuscito a risolvere, è quella che riguarda una piccola frazione, a cui fa cenno la relazione, ma che sulla carta topografica non appare, la quale intende rimanere con il comune di Sant'Abbondio. Sarebbe bene, dunque, precisare questo particolare. L'abitato si chiama Molvedo, il quale pur trovandosi nel territorio di San Siro vuole essere aggregato a Sant'Abbondio.

Per quanto riguarda l'approvazione di questa proposta di legge, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Qui si tratta di un comune costituito, sia pure dal fascismo, attraverso la fusione di tre altri comuni. Sant'Abbondio ha 758 abitanti, San Siro 1151, ed hanno ambedue una situazione altimetrica abbastanza elevata. Sant'Abbondio dista da Rezzonico appena un chilometro, San Siro dista da Rezzonico, attuale capoluogo, 800 metri, meno di un chilometro. Tenuto conto delle difficoltà in cui questi comuni vengono a nascere direi che sarebbe il caso di esaminare un po' più a fondo la questione e vedere se proprio convenga seguire questa via della polverizzazione dei comuni.

MOLINAROLI, *Relatore*. San Siro è opportuno considerarlo a solo perché è vero che sul lago c'è una fascia piana coi due comuni, però San Siro ha un patrimonio di oltre tre milioni e una rendita di oltre 300 mila lire. Mi pare, quindi, che sarebbe opportuno che stesse a sé. In questa situazione c'è proprio un distacco in altitudine.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La distanza dal capoluogo è di appena 800 metri. Il Governo esprime parere contrario.

NUMEROSO. Vorrei pregare la Commissione di rinviare l'esame di questa proposta di legge, tanto più che mancano i proponenti che potrebbero darci elementi più precisi.

La distanza di 800 metri, specialmente se in montagna, è abbastanza notevole, quando si deve raggiungere il centro attraverso viottoli e vie non regolari. Comunque, anche per esaminare meglio l'altra questione accennata dal relatore, di quella frazioncina di Molvedo che dovrebbe passare al comune di Sant'Abbondio, sarebbe meglio rinviare la discussione ad altra seduta a cui potrebbero intervenire anche i proponenti.

MOLINAROLI, *Relatore*. Se è per questa considerazione della perplessità sulla piccola frazione di Molvedo, io l'ho già risolta, forse sopperendo anche alle inesattezze e alla incompletezza dei proponenti. Ma se la Commissione crede di soprassedere per avere maggiori chiarimenti, non ho nulla in contrario.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È opportuno rinviare per avere chiarimenti non su quella piccola questione, ma su tutto il problema. La pregiudiziale poi contro la polverizzazione dei comuni il Governo l'ha già fatta in genere, ed ora la riferisce al caso in questione. Quando si tratta di 500 abitanti non si può non essere perplessi.

PRESIDENTE. Allora vi è la proposta di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge del deputato Longoni: Ricostituzione del comune di Veduggio con Colzano, in provincia di Milano. (1417).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge del deputato Longoni: Ricostituzione del comune di Veduggio con Colzano, in provincia di Milano.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di riferire.

MOLINAROLI, *Relatore*. La situazione di Veduggio con Colzano forse si è già acuita in questo frattempo. La popolazione di Veduggio ha chiesto questa ricostituzione fin dal tempo della liberazione. Fino al 1928 esistevano due comuni: Veduggio con Colzano e Renate, fusi con provvedimento fascista nel

comune unico di Renate Veduggio. Ora si chiede che il comune di Veduggio con Colzano ritorni ad essere comune autonomo. Ci sono le condizioni previste per la richiesta di ricostituzione dei comuni. Le autorità tutorie hanno espresso parere favorevole. La distanza non è eccessiva: all'incirca due chilometri. La situazione finanziaria è ottima: non vi sono mai state integrazioni da parte dello Stato a quei bilanci comunali. I servizi saranno consorziati. Renate resta con 1.730 abitanti, Veduggio con 2.084. Il bilancio è di una certa entità, perché per Renate ammonta a 3 milioni 272 mila lire, per Veduggio a 3 milioni 221 mila lire, quindi la situazione finanziaria sarebbe consistente pur a divisione avvenuta. La proposta è senz'altro da approvare, nel nuovo testo da me redatto che, in particolare mette in evidenza (anche nel titolo), che si proceda anche alla ricostituzione, nella primitiva sua consistenza, del comune di Renate.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si può dare parere favorevole in quanto si tende a riparare ad un provvedimento fascista arbitrario e perché si tratta di due comuni che hanno una certa entità di popolazione e che sono poi anche finanziariamente abbastanza solidi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Il comune di Veduggio con Colzano ed il comune di Renate, riuniti con regio decreto legge 8 novembre 1928, n. 2665, in unico comune di Renate che poi prese la denominazione di Renate Veduggio con regio decreto-legge 14 febbraio 1929, n. 287, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente alla entrata in vigore del predetto decreto di unione ».

Il nuovo testo di questo articolo, proposto dal relatore, è il seguente:

« Il comune di Veduggio con Colzano ed il comune di Renate, già riuniti con regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2665, in quello di Renate che poi prese la denominazione di Renate Veduggio con regio decreto-legge 14 febbraio 1929, n. 287, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore del decreto suddetto di fusione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

« Il comune di Renate Veduggio di cui al regio decreto legge 12 febbraio 1929, n. 387, è soppresso ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

« Il prefetto di Milano, sentite le amministrazioni interessate e la giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni suddetti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 4.

« Gli organici del comune di Veduggio con Colzano e di Renate, saranno stabiliti dal prefetto sentite le amministrazioni interessate e la giunta provinciale amministrativa.

« Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

« Al personale già in servizio presso il comune di Renate Veduggio, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

A questo articolo il relatore propone di sostituire al primo comma alla parola « del comune » le parole « dei ricostituiti comuni ».

Pongo in votazione l'articolo così modificato:

« Gli organici dei ricostituiti comuni di Veduggio con Colzano e di Renate, saranno stabiliti dal prefetto sentite le amministrazioni interessate e la giunta provinciale amministrativa.

« Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

« Al personale già in servizio presso il comune di Renate Veduggio, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge Schiratti: Costituzione in comune autonomo della frazione Lignano-Bevazzana del comune di Latisana, in provincia di Udine. (1509).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge Schiratti: Costituzione in comune autonomo della frazione Lignano-Bevazzana del comune di Latisana, in provincia di Udine.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di riferire.

MOLINAROLI, *Relatore*. La proposta è stata stampata solo ieri. Non mi pare quindi di poter riferire oggi, pur dovendo, in questa occasione, ringraziare il Sottosegretario che mi ha inviato con sollecitudine i documenti richiesti.

PRESIDENTE. Poiché la proposta di legge non è stata ancora distribuita, ritengo opportuno rinviare la discussione della proposta stessa ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione della proposta di legge Bucciarelli-Ducci ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Lippiano del comune di Monte Santa Maria Tiberina, in provincia di Perugia. (1565).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri: Costituzione in comune autonomo della frazione di Lippiano del comune di Monte Santa Maria Tiberina, in provincia di Perugia.

L'onorevole Molinaroli, relatore, ha facoltà di riferire.

MOLINAROLI, *Relatore*. Nell'invio degli atti relativi a questa proposta richiesti al Ministero è avvenuto un malinteso. Nel rispondere con l'urgenza già elogiata, il Ministero ha risposto in modo che non mi dà la possibilità di riferire. Siccome per la frazione di Lippiano era stata tempo addietro proposta la separazione patrimoniale dalla frazione di Santa Maria Tiberina e successivamente era venuta una istanza di autonomia, il Ministero ha risposto sulla prima questione dicendo che vi si era provveduto e che per la seconda mancavano gli elementi di giudizio. In queste condizioni io non posso svolgere la mia relazione. Quindi anche questa proposta è bene che sia rinviata.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la discussione della proposta di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizioni a favore delle famiglie dei funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle forze armate di polizia, vittime del dovere. (1140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, quindi, la discussione del disegno di legge: Modificazioni al decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle forze armate di polizia, vittime del dovere.

L'onorevole De Michele, relatore, ha facoltà di riferire.

DE MICHELE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame è un provvedimento di carattere particolare che modifica le attuali disposizioni concernenti le elargizioni a favore delle famiglie dei funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle forze armate di polizia, caduti vittime del dovere. La materia era già regolata dal decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, con il quale si istituiva a carico del bilancio del Ministero dell'interno un fondo di lire 5.000 da destinare alle famiglie degli appartenenti alla polizia caduti in servizio. Successivamente, con la legge 22 gennaio 1942, n. 181, questa elargizione fu elevata a 8.000 lire. Infine, con il decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, si è disposto che la misura dell'elargizione a favore delle famiglie di questo personale caduto in servizio fosse elevata ad una cifra massima non superiore alle lire 100 mila. È da rilevare che, data la situazione monetaria, l'elargizione, anche se corrisposta nel limite massimo, si dimostra inadeguata a sovvenire alle effettive necessità dei familiari dei suddetti dipendenti. Il presente disegno di legge prevede due modifiche: una riguarda il termine dal quale deve essere corrisposta l'elargizione, e precisamente dal 1° luglio 1948 per i dipendenti, che dopo tale data siano caduti nella lotta contro il banditismo organizzato; l'altra riguarda una elargizione straordinaria di lire 300 mila per le famiglie dei funzionari e degli ufficiali caduti in operazioni contro il banditismo, in aggiunta a quelle previste dal decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836; detta elargizione straordinaria è concessa nella misura di lire 100 mila a

favore delle famiglie dei sottufficiali ed agenti deceduti nello svolgimento delle operazioni medesime. Tali cifre possono essere aumentate di una somma non superiore a lire 100 mila per ciascun figlio a carico del funzionario, dell'ufficiale, del sottufficiale o agente vittima del dovere. Il provvedimento, date le finalità che vuole raggiungere, non può che trovare l'adesione della Commissione, soprattutto in considerazione dei rischi che comporta la lotta contro il banditismo organizzato. La Commissione finanze e tesoro ha però rilevato che l'importo dello stanziamento per far fronte a questa nuova spesa, si riferiva al bilancio del 1949-50, cioè ad un bilancio già scaduto, ragione per cui, appunto, per rispettare il principio dell'annualità del bilancio, nonché le disposizioni previste dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, non ha potuto dare parere favorevole. Quindi, la Commissione, pur aderendo a quello che è il principio informatore del disegno di legge, e cioè di venire incontro alle necessità delle famiglie di questi benemeriti caduti nella lotta contro il banditismo, non può che pregare il Governo di modificare la sua proposta per quanto riguarda il regolamento finanziario della questione, e sottoporre il disegno di legge nuovamente al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUCIFREDI. Il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame e che è stato illustrato dall'onorevole De Michele, non può non trovare il nostro consenso, però con questa riserva, e cioè che queste provvidenze possano essere estese anche agli altri funzionari, ufficiali, sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza caduti egualmente nell'adempimento del loro dovere al di fuori delle operazioni di repressione del banditismo organizzato. È ben vero che i rischi che il personale di pubblica sicurezza ha corso nelle operazioni contro il banditismo in Sicilia sono stati assai gravi, ma ciò non di meno vi sono spesso fatti di banditismo accaduti in altre regioni d'Italia che eguagliano per efferatezza quelli della Sicilia. Ritengo pertanto che il Governo debba studiare un diverso mezzo per provvedere alla copertura della spesa ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, anche per far fronte alla eventuale estensione delle elargizioni ai casi che non sono previsti dall'attuale disegno di legge. Mi permetterei, perciò, di proporre di sospendere l'esame di questo disegno di legge invitando il Governo a ripresentarlo in un nuovo testo, nel quale si tenga conto di queste esigenze, cioè di estendere queste disposizioni anche ai funzionari, agli ufficiali, ai sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza caduti in normale servizio, e trovare la copertura della spesa corrispondente.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il nuovo testo è già predisposto.

LOMBARDI RUGGERO. La proposta avanzata dall'onorevole Lucifredi di estendere queste elargizioni anche ai funzionari, agli ufficiali, ai sottufficiali e alle guardie di pubblica sicurezza caduti in servizio, fuori dei casi di vera e propria lotta contro il banditismo organizzato, mi pare che tenda ad instaurare un sistema nuovo, una specie di assicurazione, oltre la pensione e le altre provvidenze che in proposito sono già previste. È questa una osservazione che faccio perché se ne tenga conto nella preparazione del nuovo testo del disegno legge. Raccomando, inoltre, sempre per la preparazione del nuovo testo del disegno di legge, di tener presente che noi ci troviamo di fronte ad un compenso straordinario, che deve effettivamente sovvenire alle esigenze che nascono per i familiari del funzionario o dell'ufficiale o della guardia caduti in servizio. Infine, non vedo perché a favore delle famiglie dei funzionari e degli ufficiali caduti in servizio sia disposta una elargizione di 300 mila lire, e per le famiglie dei sottufficiali e delle guardie di pubblica sicurezza soltanto di lire 100 mila. Pur tenendo conto delle particolari condizioni dei funzionari e degli ufficiali, non capisco questa differenza, che giustifico soltanto in sede di pensione in confronto al tenore di vita diverso.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo cercherà di superare l'eccezione sollevata dalla Commissione finanze e tesoro e, nello stesso tempo, terrà presente le osservazioni fatte dall'onorevole Lucifredi e quelle dell'onorevole Lombardi. Inoltre, cercherà di non fare distinzione fra i vari caduti per ragioni di servizio, onde tutte le famiglie abbiano diritto ad avere questa indennità, e non soltanto per coloro che sono caduti in operazioni contro il banditismo organizzato, ma anche per gli altri. La discussione del disegno di legge potrebbe essere rinviata, al fine appunto di predisporre il nuovo testo legislativo, tenendo presente le esigenze prospettate.

NASI. In merito alla proposta fatta dall'onorevole Lucifredi, dichiaro di essere contrario all'estensione delle elargizioni a coloro che non siano caduti in operazioni contro il banditismo organizzato. Mi riservo, comunque, di tornare sull'argomento, quando sarà presentato dal Governo il nuovo testo.

MOLINAROLI. Ritengo che l'estensione sia opportuna anche in considerazione del fatto che tutti gli appartenenti alla polizia, quando cadono in adempimento del loro dovere, sono meritevoli di questa elargizione. D'altronde, anche il titolo della legge parla di vittime del dovere.

PRESIDENTE. Allora possiamo rinviare la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Inquadramento dei maestri elementari del ruolo di cui al primo comma dell'articolo 35 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, nel gruppo B, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. (1719).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Inquadramento dei maestri elementari nel ruolo i cui al primo comma dell'articolo 35 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato.

L'onorevole Roselli, relatore, ha facoltà di riferire.

ROSELLI, *Relatore*. Col regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, si stabilì l'ordinamento scolastico per le colonie e si costituì un ruolo speciale per quegli insegnanti elementari. Nel 1942 si stabilì un nuovo ordinamento per tutti i maestri elementari residenti nel territorio metropolitano. Questo rimaneggiamento portò alcuni vantaggi alla categoria, sia nell'ordine economico sia nella divisione dei gradi. Ne furono esclusi i maestri coloniali perché eravamo in guerra. Dopo la guerra alcuni di costoro rimpatriarono. Siccome era stato previsto il passaggio dal ruolo speciale al ruolo metropolitano, non vi fu alcuna difficoltà nel passare costoro nel ruolo dei maestri metropolitani. La data di immissione in ruolo è però stata fissata in quella del loro reingresso. Quindi vi è un periodo di carenza, che va dal 1942 al giorno in cui ripresero servizio in patria, perché nel frattempo erano rimasti in colonia, sia ad insegnare sia a far altri lavori. Si tratta ora di colmare tale periodo di carenza, ciò che si propone il presente disegno di legge che raccomando all'approvazione della Commissione.

L'articolo 3 andrebbe soppresso perché superfluo, in quanto le disposizioni in esso contenute son già indicate negli altri due.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Gli insegnanti elementari del ruolo di cui al primo comma dell'articolo 35 del regio decreto-legge 14 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, sono inquadrati nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, con le norme di cui agli articoli 1 e 5 della legge 1° giugno 1942, n. 675, e successive modificazioni.

« L'inquadramento predetto decorre, agli effetti giuridici, dal 1° ottobre 1942, ed agli effetti economici dal 1° luglio 1950.

« Per lo sviluppo di carriera del personale di cui al 1° comma sono applicate le norme della citata legge 1° giugno 1942, n. 675, e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

« L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sugli stanziamenti dell'articolo 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Il relatore ha presentato un emendamento soppressivo di questo articolo. Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi ». (1160-*C*).

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

« Inquadramento dei maestri elementari del ruolo di cui al primo comma dell'articolo 35 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1737, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 268, nel gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato ». (1719):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

e delle proposte di legge:

« Senatore BOGGIANO PICO – Ricostituzione del comune di Montecastello, in provincia di Alessandria ». (1216):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

« LONGONI: Ricostituzione del comune di Veduggio con Colzano, in provincia di Milano ». (1417):

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 6

(*La Commissione approva*).

« REPOSSI e MARTINELLI: Ricostituzione dei comuni di Mozzate e Carbonate, in provincia di Como ». (1256):

Presenti 30
Votanti 26
Astenuti 4
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo, Audisio, Beltrame, Bima, Carpano Maglioli, Casalinuovo, Conci Elisabetta, Cremaschi Carlo, Delle Fave, De Michele, Donatini, Lombardi Ruggero, Lombardi Colini Pia, Longhena, Lucifredi, Migliori, Molinaroli, Nasi, Numeroso, Paganelli, Quintieri, Reali, Riva, Roselli, Rossi Paolo, Sailis, Sampietro Umberto, Turchi, Vigorelli.

Sono in congedo:

Russo Carlo, Gatto, Resta, Tozzi Condivi.

Si sono astenuti (per la proposta di legge n. 1256):

Audisio, Beltrame, Reali, Turchi.

La seduta termina alle 11,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI